

**COMUNE DI SPOLTORE (PE)****ALIQUOTE IMU ANNO 2018**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 08/03/2018

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
<b>1. Abitazioni a disposizioni e altri immobili</b> che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate ( <i>con esclusione dei fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, esentati ex art. 1 comma 708 L. 147/2013, e dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esentati ex comma 9-bis art. 13 D.L. 201/2011</i> )	<b>1,06%</b> <b>(10,60 per mille)</b>
<b>2. Abitazione principale</b> (solo categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate	<b>0,4%</b> <b>(4 per mille)</b>
<b>3. Unità immobiliari ad uso abitativo</b> (Cat. A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7,A8,A9, A11) <b>concesse in comodato</b> a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	<b>0,76%</b> <b>(7,6 per mille)</b>
<b>4. Unità immobiliari abitative</b> (Cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11) concesse in <b>locazione a canone concordato</b> a soggetto che la utilizza come abitazione principale alle condizioni definite in base alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, c. 3., e relative pertinenze (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. <b><i>In tal caso il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento dell'imposta.</i></b>	<b>0,86%</b> <b>(8,6 per mille)</b>
<b>5. Unità immobiliari ad uso produttivo</b> del gruppo catastale <b>D</b> (ad eccezione dei D10), e categorie <b>C3, C1</b>	<b>0,96%</b> <b>(9,6 per mille)</b>
<b>6. Terreni agricoli</b> ( <i>esclusi quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e per quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, per i quali opera l'esenzione introdotta dalle lett. a) e c) del 2° periodo del comma 13 dell'art. 1 L. 208/2015</i> )	<b>1,06%</b> <b>(10,60 per mille)</b>
<b>7. Aree fabbricabili</b>	<b>1,06%</b> <b>(10,60 per mille)</b>
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00